

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 175 Convocazione delle parti per l'incanto

Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo [575](#) del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo [569](#) del Codice.